

Voucher viaggi Covid-19: validità estesa fino a 24 mesi

Estensione fino a 24 mesi del periodo di validità dei voucher emessi a titolo di rimborso di viaggi, pacchetti turistici, gite scolastiche e viaggi di istruzione non fruiti a causa pandemia da Covid-19. E' quanto previsto dal decreto Sostegni. Inoltre, nei casi cui il titolo di viaggio, il soggiorno e il pacchetto turistico sia stato acquistato attraverso un'agenzia di viaggi o un portale di prenotazione con il consenso delle parti, il buono può essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio, oppure, può essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione sia stato effettuato dalla stessa.

Si allunga il periodo di utilizzazione dei **voucher** emessi per il **rimborso di titoli di viaggio**, di soggiorno e di pacchetti turistici non fruiti a causa pandemia da **Covid-19**; voucher cedibili o direttamente intestati all'agenzia di viaggio.

Sono queste le novità che interessano agenzie di viaggio e tour operator apportate dalla legge di conversione del **decreto Sostegni** (D.L. n. 41/2021, convertito in [l. n. 69/2021](#)).

Il comma 4-bis dell'art. 30 del D.L. n. 41/2021 interviene sull'art. 88-bis del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020 e successivamente modificato dal D.L. n. 34 del 2020, convertito dalla l. n. 77/2020) in materia di rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici, anche in relazione alla **sospensione di viaggi e iniziative di istruzione**.

I due profili di novità inseriti dal decreto Sostegni concernono:

- l'**estensione a 24 mesi** del periodo di validità dei voucher emessi a titolo di **rimborso di viaggi e pacchetti non fruiti**;
- la **cedibilità del voucher** alle agenzie di viaggio o emissione dei voucher a favore delle stesse, quando il titolo di viaggio, il soggiorno e il pacchetto turistico sia stato **acquistato** attraverso **agenzia di viaggi o portale di prenotazione**, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione sia stato effettuato dalla agenzia stessa.

In sostanza, per le agenzie di viaggio la novella implica, innanzi tutto, **effetti economici** e ciò con riguardo alla possibilità di **intestazione del voucher** abilitante alla fruizione di una prestazione di trasporto o turistica (sia che ciò avvenga per cessione sia per emissione diretta).

A riguardo, poi, dell'allungamento del periodo di validità del voucher, la novella comporta la necessità per le agenzie di continuare **attività di assistenza** a favore della **clientela** ai fini della fruizione da parte degli interessati delle prestazioni portate dai voucher.

Tutto ciò è conseguenza della declaratoria formulata dal comma 1 dell'art. 88-bis del decreto legge n. 18/2020, per la quale le limitazioni alla circolazione e tutte le restrizioni imposte a causa della pandemia provocata dal Covid-19 costituiscono **sopravvenuta impossibilità della prestazione** dovuta in relazione ai **contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo**, nelle acque interne o terrestri, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico.

Estensione a 24 mesi del periodo di validità dei voucher

Lo **scioglimento dei rapporti contrattuali** implica necessità di regolare le vicende successive. Nel caso specifico la regola generale è il diritto del viaggiatore/acquirente di pacchetti al rimborso oppure a un voucher legittimante la fruizione entro un periodo dato della prestazione non ricevuta.

Su questo periodo sopraggiunge la modifica ad opera del D.L. n. 41/2021, che porta a **24 mesi** la **scadenza preventivamente fissata a 18 mesi**. Ciò è derivato dalla prosecuzione della emergenza sanitaria oltre il periodo preso in considerazione dal legislatore quando ha scritto il D.L. n. 18/2020.

In dettaglio quest'ultimo decreto, nella versione originaria, al verificarsi di determinate circostanze connesse all'emergenza epidemiologica, con riferimento a diversi tipi di contratti di trasporto, di soggiorno e di pacchetto turistico, ha previsto il **diritto di recesso** del viaggiatore/turista e dell'operatore economico (vettore di trasporto, organizzatore di pacchetti turistici): in tale caso il vettore e l'operatore economico devono di regola procedere al **rimborso del corrispettivo** versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all'emissione in suo favore di un **voucher di pari importo** da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. Il periodo di 18 viene portato, dunque, ora a 24.

La medesima estensione a 24 mesi è prevista per i voucher eventualmente emessi a titolo di rimborso a seguito di sospensione di viaggi e iniziative di istruzione. Per completezza, su quest'ultimo punto, l'invariato testo del D.L. n. 18/2020 prevede che è sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la **scuola dell'infanzia** o le classi terminali della **scuola primaria** e della **scuola secondaria** di primo e secondo grado nonché, secondo per i soggiorni di studio degli studenti del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca previsti per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.

L'estensione da 18 a 24 mesi del periodo di validità del voucher riguarda anche tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui all'art. 88-bis citato instaurati con effetto dall'11 marzo al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero.

Medesimo periodo di 24 mesi vale anche per i voucher emessi precedentemente all'entrata in vigore della disposizione in esame.

Il periodo di 24 mesi diventa il termine decorso il quale il viaggiatore/turista ha diritto al rimborso monetario per i **voucher non usufruiti né impiegati** (salvo che per i contratti di trasporto, per i quali il periodo di riferimento rimane 12 mesi).

Cessione del voucher

La **seconda novità** del comma 4-bis del D.L. n. 41/2021 interviene sul comma 10 dell'art. 88-bis del D.L. 18/2020. Il comma 10, nella versione originaria, prevede che le disposizioni relative al rimborso trovino applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio, il soggiorno e il pacchetto turistico sia stato acquistato attraverso agenzia di viaggi o un portale di prenotazione.

E' previsto che nei casi cui il titolo di viaggio, il soggiorno e il pacchetto turistico sia stato acquistato attraverso **agenzia di viaggi** o un **portale di prenotazione** con il consenso delle parti, il voucher possa essere **ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio**, oppure, possa essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione sia stato effettuato dalla stessa.